Comune di Pertengo

Provincia di Vercelli

Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria

COMUNE DI PERTENGO
Allegato alla delibera C.C.
~~delibera G.C.~~
n. 3 del 22/2/02
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PERTENGO * Prov. di Vercelli

TITOLO I - DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Competenze
Articolo 3 Responsabilità
Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri
Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso
Articolo 13 Trasporti Funebri
Articolo 14 Trasporti gratuiti e a pagamento
Articolo 15 Orario dei trasporti
Articolo 16 Norme generali per i trasporti
Articolo 17 Riti religiosi
Articolo 18 Trasferimento di salme senza funerale
Articolo 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Articolo 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 22 Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 23 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 24 Luogo di seppellimento salme
Articolo 25 Disposizioni generali - Vigilanza
Articolo 26 Reparti speciali nel cimitero
Articolo 27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Articolo 28 Disposizioni generali
Articolo 29 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Articolo 30 Inumazione
Articolo 31 Cippo
Articolo 32 Tumulazione
Articolo 33 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Articolo 34 Esumazioni ordinarie
Articolo 35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 36 Esumazione straordinaria
Articolo 37 Estumulazioni
Articolo 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 39 Raccolta delle ossa
Articolo 40 Oggetti da recuperare
Articolo 41 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE
Articolo 42 Crematorio
Articolo 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 44 Urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI
Articolo 45 Orario
Articolo 46 Disciplina dell'ingresso
Articolo 47 Divieti speciali
Articolo 48 Riti funebri
Articolo 49 Fiori e piante ornamentali
Articolo 50 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
Articolo 51 Sepolture private
Articolo 52 Durata delle concessioni
Articolo 53 Modalità di concessione
Articolo 54 Uso delle sepolture private
Articolo 55 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
Articolo 56 Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
Articolo 57 Divisione, subentri
Articolo 58 Rinuncia a concessione di manufatti cimiteriali
Articolo 59 Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 60 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE
Articolo 61 Revoca
Articolo 62 Decadenza
Articolo 63 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 64 Estinzione

TITOLO IV-LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI
Articolo 65 Accesso al cimitero
Articolo 66 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 67 Responsabilità
Articolo 68 Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 69 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 70 Orario di lavoro
Articolo 71 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 72 Vigilanza
Articolo 73 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI
Articolo 74 Funzioni
Articolo 75 Divieti

TITOLO V-DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 76 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 77 Mappa
Articolo 78 Annotazioni in mappa
Articolo 79 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 80 Schedario dei defunti
Articolo 81 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 82 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 83 Cautele
Articolo 84 Concessioni pregresse
Articolo 85 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Schema di tariffario - Allegato "A" al regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 e al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonche' sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31-33, 113 e 114 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonche' a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Articolo 3
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile ed, eventualmente, dal Titolo VII del Libro I del Codice Penale.

Articolo 4
Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, ai sensi del successivo art. 18;

d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune e' tenuto a disporne;

e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;

f) l'inumazione in campo comune, secondo quanto specificato nel successivo art. 30;

g) le esumazioni ordinarie, secondo quanto specificato nel successivo art. 38;

h) la cremazione, secondo quanto specificato nel successivo art. 42;

i) la deposizione delle ossa in ossario comune;

l) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

m) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato nel successivo art. 10.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe da stabilirsi da parte della Giunta Comunale secondo lo schema di tariffario allegato "A" al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera g), del D.lgs n. 267/2000, puo' individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purche' venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria sono tenuti a disposizione del pubblico e di chiunque possa averne interesse:

a) il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990;

b) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

c) copia del presente regolamento.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorita' che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorita' Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'ASL o di altri Comuni.

6. La sorveglianza puo' essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III
FERETRI

Articolo 7
Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma puo' essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si puo' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattivita', il competente servizio dell'ASL dettera' le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8
Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il competente servizio dell'ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio e' dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonche' l'identificazione del cadavere.

Articolo 9
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualita' dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioe':

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilita' (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 37, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonche' agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto e' per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), del comma precedente.

3. Se una salma, gia' sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio dell'ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanita' ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanita', idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10
Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), e lettera e), per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilita' amministrativa, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano all'atto della cremazione o dell'inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12
Modalita' del trasporto e percorso

1. Gli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con propria ordinanza.

2. Il trasporto, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovra' lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali prendera' accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il competente servizio dell'ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'.

Articolo 13
Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato DPR n. 285/1990.

Articolo 14
Trasporti gratuiti ed a pagamento

1. I trasporti funebri nell'ambito del Comune sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e' a carico del Comune.

Articolo 15
Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalita' integrative al presente regolamento nonche' i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali fissera' di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornira' i chiarimenti richiesti e prendera' i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 16
Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in localita' che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnera' il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilera' verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verra' consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, puo' essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17
Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma puo' sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90.

2. Se la salma non e' nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, puo' autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il competente servizio dell'ASL, puo' anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivita'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ASL prescrivera' le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando cio' sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli dettera' le opportune istruzioni affinche' il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorita' sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattivita', il competente servizio dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione e' successivamente allegato il nulla osta del competente servizio dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonche' ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarita' dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi.

7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13.

8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90.

9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 21
Trasporti in luoghi diversi dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 22
Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 23
Trasporti di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto e' da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorita' di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

Articolo 24
Luogo di seppellimento salme

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento salme presso il locale cimitero comunale.

Articolo 25
Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione del cimitero, cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 113 e 114 del D.lgs n. 267/2000.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.

6. Il competente servizio dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 26
Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunita' straniere.

2. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamita', o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 27
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie - o membri della famiglia del concessionario - nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone prima indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 28
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di eta', devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettivita', ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformita' a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dal successivo art. 29.

Articolo 29
Piano regolatore cimiteriale

1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale e' tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessita' del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Nella elaborazione del piano si dovra' tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalita' nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilita' di posti-salma che si rendessero possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una piu' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonche' dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettivita';

c) tumulazioni individuali (loculi);

d) cellette ossario;

e) nicchie cinerarie;

f) ossario comune;

g) cinerario comune.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Il cinerario comune dovra' avere le dimensioni in superficie e in profondita' rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarita' del rito.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresi', le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, fissandone le relative dimensioni.

7. Almeno ogni quindici anni il Comune e' tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 30
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate, previo pagamento della somma prevista in tariffa, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

2. La gratuita' del servizio di inumazione in campo comune e' limitata al solo caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi.

3. Circa la dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno si rinvia a quanto previsto dal procedente art. 10, comma 2.

4. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di inumazione non comporta, comunque, l'assoluta gratuita' del trasporto del cadavere che rimane soggetto alla disciplina di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 31
Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verra' applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, puo' essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a quanto definira' il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalita' ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR n. 285/1990.

Articolo 32
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalita' di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutivita' del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 285/1990.

4. Per quanto attiene alle modalita' di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 33
Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro puo' essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilita';

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto gia' approvato.

3. La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purche' sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

4. Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. A garanzia e' richiesta la costituzione di un deposito cauzionale in numerario o mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura stabilita in tariffa.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa

diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvedera' a inumare la salma in campo comune.

7. Tale salma, una volta inumata, non potra' essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, e previo pagamento dei diritti relativi.

8. E' consentita, con modalita' analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 34
Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioe' di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

3. Alle operazioni di esumazione assiste un incaricato comunale individuato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Articolo 35
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente, detto Responsabile, curera' la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

4. Su richiesta degli interessati e previo pagamento dell'importo fissato in tariffa, e' consentito l'utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione di cui al precedente art. 34, comma 1, e, comunque, per un ulteriore periodo non eccedente i 10 anni dalla data della prima sepoltura.

Articolo 36
Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria o, a

richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanita'.

4. Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza del competente servizio dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 37
Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorita' giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

5. Tale elenco sara' esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

7. I resti mortali sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8. Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali puo' autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito

cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potra' procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 38
Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o, provvisoriamente, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatto salvo il recupero delle relative spese a carico di questi ultimi.

2. Circa la dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno si rinvia a quanto previsto dal procedente art. 10, comma 2.

3. Fuori dai casi previsti dal precedente comma 1, le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento della somma prevista in tariffa.

4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

5. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonche' le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorita' giudiziaria, il relativo onere e' a carico dello Stato.

Articolo 39
Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o, quando possibile, sono avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

Articolo 40
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvedera' a tenerli a

disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 41
Disponibilita' dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprieta' del Comune, che puo' impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovra' essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi Cimiteriali puo' autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprieta' nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purche' i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purche' i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE

Articolo 42
Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante piu' vicino.

2. Gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono assunti dal Comune, nei limiti delle ordinarie disponibilita' di bilancio, solo nei casi di indigenza accertata del defunto.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Sindaco, secondo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 2.

4. Fuori dal caso previsto dal precedente comma 2, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione sono a totale carico degli interessati.

Articolo 43
Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del DPR n. 285/1990, e' rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalita' operative, nel caso che la manifestazione di volonta' sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente piu' prossimo o, nel caso di concorso di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 44
Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in nicchie appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del DPR n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purche' sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso delle nicchie cinerarie.

5. Le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o per espressa volonta' del defunto o quando la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 45
Orario

1. Il cimitero e' aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

3. L'avviso di chiusura e' dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 46
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si puo' entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attivita' di questua;

e) ai fanciulli di eta' inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od eta' il Responsabile dei Servizi Cimiteriali puo' concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissandone i percorsi e gli orari.

Articolo 47
Divieti speciali

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

o) qualsiasi attivita' commerciale.

2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni in deroga.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sara', dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorita' giudiziaria.

Articolo 48
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivita' dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Articolo 49
Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorche' i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosi' da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li fara' togliere o sradicare e provvedera' per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avra' luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 50
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporra' il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perche' siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilita' dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51
Sepolture private

1. Per le sepolture private e' concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivita'.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettivita' (bilocuIi, archi a piu' posti, edicole, ecc.).

4. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. Le concessioni di cui al comma 3, regolate da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, sono stipulate, in nome e per conto del Comune, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali - cui sono pure affidate le relative istruttorie -, previa assegnazione del manufatto o dell'area da parte del medesimo Responsabile.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprieta' del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettivita' il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 52
Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.

2. La durata e' fissata:

a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettivita';

b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;

c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati e' consentito, per una sola volta, il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. Nell'atto di concessione verra' indicata la decorrenza della stessa da fissarsi nei termini che seguono:

a) per le concessioni di cui al successivo art. 53, comma 1, dalla data della tumulazione della salma, dei resti o delle ceneri;

b) per le concessioni di cui al medesimo art. 53, comma 5, dalla data di stipula delle concessioni stesse.

Articolo 53
Modalita' di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 51, comma 3, lett. a), puo' concedersi:

a) per i loculi, solo in presenza della salma o delle ceneri;

b) per gli ossarietti, solo in presenza dei resti o delle ceneri;

c) per le nicchie per urne, solo in presenza delle ceneri;

fatto salvo il caso in cui si tratti di manufatti cimiteriali di nuova costruzione direttamente realizzati dal Comune per i quali la concessione e' data in ogni tempo, senza alcuna condizione, sino al loro esaurimento e, comunque, dedotta una quota da tenere in disponibilita' dell'Ente da definirsi da parte della Giunta Comunale e da usarsi nei casi di concessione in presenza della salma ovvero dei resti ovvero delle ceneri di cui innanzi detto.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorita' la data di presentazione della domanda di

concessione ovvero la data di presentazione della domanda di prenotazione, nel caso di manufatti cimiteriali di nuova costruzione direttamente realizzati dal Comune.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non puo' essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione puo' essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga a quanto previsto dal primo comma, a favore di quel richiedente, di eta' superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura individuale, per famiglie e collettivita', nei tipi di cui all'art. 51, commi 2 e 3, lett. b), e' data in ogni tempo secondo la disponibilita', osservando come criterio di priorita' la presenza di una o piu' salme da tumulare e/o la data di presentazione della domanda di concessione.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, e' data facolta' al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

7. Le concessioni di cui al quinto comma non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 54, comma 1.

8. Le concessioni previste dal presente articolo non possono essere fatte a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 54
Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso della sepoltura individuale e' riservato esclusivamente al concessionario o alla persona dallo stesso indicata. Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie o collettivita' e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro. In caso di estinzione della famiglia, l'ultimo concessionario potra' trasmettere per via testamentaria il diritto d'uso del sepolcro a terzi estranei.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 93, commi 1 e 2, del DPR n. 285/1990, la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare o congiuntamente dai contitolari della concessione con apposita

dichiarazione da essi sottoscritta, da presentare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, dara' il relativo nulla osta.

5. I casi di convivenza anagrafica con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma 4.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione a firma del fondatore del sepolcro - o dei successivi aventi titolo - da presentarsi al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, fatto salvo il caso in cui quest'ultimo abbia trasmesso diritti d'uso per via testamentaria, ai sensi del precedente comma 1.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' - al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento - trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario e' nullo di diritto.

9. Il concessionario puo' usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune puo' in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 55
Manutenzione e canone annuo

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonche' l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuita' tra una concessione e l'altra, il Comune, previo pronunciamento in tal senso della Giunta Comunale, puo' provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari, in tale caso, saranno tenuti a corrispondere, annualmente, l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla eventuale manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone di cui al precedente comma 2, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 56
Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 51, comma 2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalita' previste all'art. 66 ed alla esecuzione delle opere relative entro due anni dalla data di decorrenza della concessione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilita' e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, puo' essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 57
Divisione, subentri

1. Piu' contitolari di una concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalita' uno o piu' concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilita' della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, piu' concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicita' della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i legittimi successori e/o le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54,

sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In caso di mancata designazione del rappresentante, i rapporti tra i contitolari della concessione saranno regolati dagli artt. 1105 e seguenti del Codice Civile. Per l'aggiornamento della intestazione e' dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualita' di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 58
Rinuncia a concessione di manufatti cimiteriali

1. Il Comune, al di fuori dei casi di decadenza, ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione in uso dei manufatti cimiteriali di cui all'art. 51, comma 3, lett. a), costruiti dal Comune stesso, a condizione che essi siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti ovvero quando i manufatti non siano stati occupati da salme, ceneri o resti ovvero quando, essendo stati occupati, la salma, le ceneri od i resti siano trasferiti in altra sede.

2. In tal caso spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

a) per concessioni a tempo determinato, in misura pari:

- all'80% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per le concessioni retrocesse entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- al 70% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per le concessioni retrocesse dopo il primo ed entro il secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- al 60% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per le concessioni retrocesse dopo il secondo ed entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- a 1: (2 x "N") della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, dopo il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Di modo che nel caso di concessioni a tempo determinato di 30 anni di

durata, avremmo, posto "N" = 30, che la quota di rimborso andra' riferita a 1: (2 x 30) = 1/60 della tariffa in vigore;

b) per concessioni a tempo indeterminato, in misura pari:

- al 95% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per le concessioni retrocesse entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- all'85% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per le concessioni retrocesse dopo il primo ed entro il secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- al 75% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per le concessioni retrocesse dopo il secondo ed entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- al 65% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per le concessioni retrocesse dopo il terzo ed entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- al 55% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per le concessioni retrocesse dopo il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, e' riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo in base a valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi, in contraddittorio con il concessionario, in rapporto al loro stato di conservazione e di riutilizzo da parte del Comune stesso.

4. La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 59
Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di aree libere di cui all'art. 51, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione. In tal caso spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma in misura pari a quanto previsto dal precedente art. 58, comma 2, lett. a) o b).

2. La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 60
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di aree di cui all'art. 51, comma 2, con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma in misura pari a quanto previsto dal precedente art. 58, comma 2, lett. a) o b).

3. Ai concessionari e' riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi, in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato di conservazione e riutilizzo delle opere stesse.

4. La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 61
Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/1990, e' facolta' dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali previo accertamento dei relativi presupposti, e verra' concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuita' della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovra' dar notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverra' anche in assenza del concessionario.

Articolo 62
Decadenza

1. La decadenza della concessione puo' essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando le sepolture individuali di cui all'art. 53, comma 1, non siano state occupate da salma, ceneri o resti per le quali erano state richieste, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 55;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilita' la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 63
Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporra', se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiche', il medesimo Responsabile, sentito l'Ufficio tecnico, disporra' per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilita' del Comune.

Articolo 64
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettivita' gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvedera' il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 65
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori puo' essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa che garantisca il Comune dagli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, con massimali da fissarsi di volta in volta, secondo il tenore dei lavori da eseguirsi.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, bastera' ottenere il permesso del Responsabile prima menzionato.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.

Articolo 66
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private e loro eventuali varianti, sono soggetti ad apposita concessione da rilasciarsi da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, su conforme parere del competente servizio dell'A.S.L. e della Commissione Edilizia, qualora esistente, osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Qualora la tipologia di realizzazione delle sepolture private sia regolata da apposito schema costruttivo tipo, approvato dalla Giunta Comunale, i progetti di cui al precedente comma 1 dovranno uniformarsi al predetto schema.

3. Con l'atto di concessione viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Col medesimo atto possono definirsi particolari

prescrizioni riguardanti le modalita' di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

7. I concessionari di sepoltura privata hanno facolta' di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 67
Responsabilita'

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. A garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni potra' richiedersi un deposito cauzionale nell'importo indicato in tariffa.

2. E' a carico dei concessionari l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 68
Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere smaltiti, a cura e spese degli interessati, evitando di spargerli in giro o di imbrattare o di danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 69
Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio puo' essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 70
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile di cui sopra.

Articolo 71
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti. Si applica quanto previsto dal precedente art. 69, comma 4.

Articolo 72
Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli puo' impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il medesimo Responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale di cui agli artt. 65, comma 3, e 67, comma 1.

Articolo 73
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresi', il personale dei cimiteri e' tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto e' vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca illecito piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce motivo di addebito disciplinare.

5. Il personale addetto ai lavori nell'interno dei cimiteri comunali deve essere coperto dalla vaccinazione antitetanica.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 74
Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Articolo 75
Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi gia' ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e gia' predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attivita'.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 76
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero puo' essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potra' disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunita'.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potra' destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 77
Mappa

1. A cura del responsabile dei Servizi Cimiteriali e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, puo' essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 78
Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalita' del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

d) le generalita' del concessionario o dei concessionari;

e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;

g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni che si verificano nella titolarita' della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 79
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 80
Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 79, terra' annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalita' del defunto;

b) la data ed il numero della sepoltura.

Articolo 81
Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarita' di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, puo', nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualita' al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Gli adempimenti di cui all'art. 57, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Gli adempimenti di cui agli artt. 35, commi 2 e 3, 77, 80 e 81, dovranno essere attivati entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 83
Cautele

1. La domanda di un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o di una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o dell'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 57, comma 7.

Articolo 84
Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 82 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il periodo indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 85
Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La Giunta Comunale puo' stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anzichè ordinariamente in via giurisdizionale. In tale caso, la relativa deliberazione determinera' le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e di trasformarne contestualmente la concessione in altra a tempo determinato.

4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalita' e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune puo' fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facolta' di cui al precedente comma 3.

ALLEGATO "A"

SCHEMA DI TARIFFARIO
ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

01) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private (art. 51, comma 2, del regolamento): tariffa da quantificare per superficie (ad esempio a metro quadrato) e/o per posti costruendi oppure a corpo e da eventualmente articolare in base alla diversa ubicazione dell'area all'interno del cimitero e a seconda che si tratti di concessioni per tumulazioni individuali, per famiglie o per collettivita'.

02) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune (art. 51, comma 3, del regolamento): tariffa da quantificare a corpo e da eventualmente articolare in base alla diversa ubicazione dei manufatti all'interno del cimitero e a seconda che si tratti di loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie, biloculi, archi a piu' posti, edicole ecc.

03) Inumazione in campo comune (art. 30 del regolamento): tariffa da quantificare a corpo e da eventualmente articolare in base alla diversa ubicazione del campo all'interno del cimitero.

04) Uso di nicchie cinerarie in concessione (art. 44, comma 4, del regolamento): tariffa da quantificare a corpo o per quantita' e da eventualmente articolare in base alla diversa ubicazione delle aree all'interno del cimitero.

05) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario: (art. 54, comma 4, del regolamento): tariffa da quantificare per autorizzazione rilasciata.

06) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano state conviventi con i concessionari: (art. 54, comma 5, del regolamento): tariffa da quantificare per autorizzazione rilasciata.

07) Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari: (art. 54, comma 6, del regolamento): tariffa da quantificare per autorizzazione rilasciata.

08) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti: (art. 57, commi 1 e 2, del regolamento): tariffa da quantificare per provvedimento rilasciato.

09) Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura: (art. 57, comma 3, del regolamento): tariffa da quantificare per provvedimento rilasciato.

10) Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari: (art. 57, comma 6, del regolamento): tariffa da quantificare per provvedimento rilasciato.

11) Aggiornamento dell'intestazione della concessione: (art. 57, comma 7, del regolamento): tariffa da quantificare per provvedimento rilasciato.

12) Autorizzazione amministrativa (o rinnovo) al deposito provvisorio di feretri, cassette ossario e urne cinerarie: (art. 33, commi 1 e 8, del regolamento): tariffa da quantificare per trimestre o sua frazione.

13) Cauzione per deposito provvisorio di feretri, cassette ossario e urne cinerarie: (art. 33, commi 1, 5 e 8, del regolamento): importo da differenziare in rapporto alla durata del deposito ed a seconda che si tratti di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie.

14) Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costruite dal Comune: da determinarsi da parte della Giunta Comunale secondo criteri tecnico/economici da fissarsi in sede del pronunciamento di cui all'art. 55, comma 2, del regolamento.

15) Utilizzo di sepolture ad inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione, su richiesta degli interessati (art. 35, comma 4, del regolamento): tariffa da fissarsi a corpo per ogni semestre, o sua frazione, eccedente i 10 anni dalla data della sepoltura.

PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI

01) Tumulazione in posto salma individuale: diritto da quantificare per ogni tipologia di tumulazione tenuto conto della complessita' della stessa in rapporto al manufatto in cui la salma va collocata.

02) Esumazione ordinaria (art. 38, comma 3, del regolamento): diritto che, nella sua quantificazione, deve tendere alla copertura dei relativi costi.

03) Esumazione straordinaria: diritto che, nella sua quantificazione, deve tendere alla copertura dei relativi costi e da differenziare, nel suo ammontare, a seconda che si tratti di richiesta:

a) di privati, per trasporto in altra sepoltura o dell'Autorita' Giudiziaria;

b) di privati, per la cremazione.

Il diritto sub b) deve essere piu' contenuto rispetto a quello sub a), al fine di favorire il ricorso a questa forma di sepoltura.

04) Estumulazione ordinaria: diritto che, nella sua quantificazione, deve tendere alla copertura dei relativi costi.

05) Estumulazione straordinaria: diritto che, nella sua quantificazione, deve tendere alla copertura dei relativi costi e da differenziare, nel suo ammontare, a seconda che si tratti di richiesta:

a) di privati, per trasporto in altra sepoltura o dell'Autorita' Giudiziaria;

b) di privati, per la cremazione.

Il diritto sub b) deve essere piu' contenuto rispetto a quello sub a), al fine di favorire il ricorso a questa forma di sepoltura.

PARTE III - AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI

01) Autorizzazione amministrativa all'esecuzione di lavori all'interno del cimitero (art. 65, comma 2, del regolamento): tariffa da quantificare per autorizzazione rilasciata.

02) Autorizzazione amministrativa alla costruzione di colombari per nicchie cinerarie (art. 44, comma 4, del regolamento): tariffa da quantificare a corpo o in relazione al numero delle nicchie.

PARTE IV - TRASPORTI FUNEBRI

01) Trasporto funebre entro il territorio comunale in applicazione dell'art. 16, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 285/90 e dell'art. 14 del regolamento.

02) Diritto fisso per trasporto funebre svolto all'interno del Comune ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 285/90 e dell'art. 13 del regolamento.

03) Verifica e chiusura del feretro: art. 8 del regolamento.

04) Verifica del feretro proveniente da altro comune: art. 9 del regolamento.